



INDICAZIONI ESPLICATIVE FINALIZZATE A MIGLIORARE LE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA COVID-19 NEI CANTIERI E NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI DELLE IMPRESE EDILI

PREMESSA

In attuazione del protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Parti Sociali del settore delle costruzioni hanno stipulato in data 24 marzo, il **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile**, di seguito Protocollo.

Il Protocollo, che ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19.

Le parti danno atto che la tutela e la salute delle maestranze è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita. Pertanto, per le unità produttive e cantieri nei quali le seguenti prescrizioni non potessero essere attuate, saranno attivati gli ammortizzatori sociali emanati dal Governo, per l'intero territorio nazionale, con la causale epidemia Covid-19.

Premettendo che il DPCM del 22 marzo 2020 prevede l'osservanza nell'intero territorio nazionale e fino al 3 aprile 2020, di misure restrittive specifiche per il contenimento del Covid-19, il Protocollo fa salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19, fra cui le misure di cui al DPCM 11 marzo 2020 che per le attività di produzione raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese edili di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Partendo dalle indicazioni e dalle misure di precauzione che le Parti Sociali hanno inteso indicare nel Protocollo, **l'OPT Siracusa - Ente Scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e sicurezza in edilizia della provincia di Siracusa**, ha predisposto le seguenti indicazioni esplicative utili alle imprese, ai lavoratori ed agli altri soggetti diversi che dovranno accedere in cantiere (es. tecnici, visitatori, fornitori, ecc.), ed inerenti le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali.


Le informazioni, accompagnate da immagini, sono state raccolte in specifiche schede in modo da semplificarne la lettura e l'utilizzo.

Tale materiale informativo non è stato concepito con l'obiettivo di fornire informazioni esaustive sull'argomento, né va considerato come materiale formativo o didattico. L'obiettivo è quello di trasmettere in modo semplice ed intuitivo le corrette modalità di comportamento per la sicurezza e salute sul lavoro in un momento di assoluta emergenza epocale e mondiale.

AVVISO A TUTTO IL PERSONALE E AGLI UTENTI IN INGRESSO NEL CANTIERE



Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero verde della Regione Sicilia o il numero 112, seguendone le indicazioni).



Il controllo della temperatura del lavoratore e la rilevazione dei dati sensibili sarà fatta nel rispetto della privacy per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 sino al termine dello stato d'emergenza.



Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc).



successivamente all'ingresso comunicare tempestivamente eventuali sintomi influenzali



Obbligo a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda.

La sorveglianza sanitaria rivolta ai lavoratori deve proseguire secondo le indicazioni del Ministero della Sanità.



SORVEGLIANZA SANITARIA

L'accesso in azienda/cantiere, non sarà autorizzato a chi sia stata rilevata una temperatura corporea > 37,5° e/o a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.



PRECAUZIONI IGIENICHE PER TUTTO IL PERSONALE E UTENTI




È obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.



L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone.



PULIZIA E SANIFICAZIONE

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica:

- dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
- delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).
- di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.
- di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19, l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.




INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI



Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.

Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori.



Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, sono installati servizi igienici dedicati, ove possibile. E' vietato l'utilizzo dei servizi igienici destinati al personale dipendente.

Servizi igienici dedicati al personale esterno.



Divieto di utilizzo dei servizi igienici destinati al personale dipendente

Qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste.

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI

La Direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasportatori per eventuali danni materiali alle persone o alle cose

LAVORI IN CORSO	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA	ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI	CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
VIETATO GETTARE MATERIALI DAL PONTEGGIO	VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI	VIETATO PASSARE E BUCIARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE	VIETATO PASSARE E BUCIARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

PRONTO SOCCORSO 118 **SOS V.F. 115** **MEDICO**

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESI LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO


DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



In cantiere è necessario:

In cantiere è necessario richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa.

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.



Personale idoneo (es. Dirigente/Preposto)

avrà il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste.



Rispettare la distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.



Nel caso in cui sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

In caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.




DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



In azienda è necessario

In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Sono certamente da prediligere le riunioni svolte online con video meetings.



Contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



ISOLAMENTO DEI PAZIENTI
CON PATOLOGIE INFETTIVE
TRASMISSIBILI



EMERGENZA → 112

INFORMAZIONI
CORONAVIRUS
REGIONE SICILIA → 800.45.87.87

MINISTERO
DELLA SALUTE → 1500



ATTRIBUZIONI DEL RLS/RLST



Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

Le aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione, definiscono protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST territorialmente competente).

Il datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

- accesso di fornitori esterni;
- possibilità, che gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare / installare servizi igienici dedicati;
- riduzione, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori.

